

# Riforma della legge elettorale dell'Unione europea

Durante la tornata di luglio il Parlamento europeo dovrebbe dare la sua approvazione a un progetto di decisione del Consiglio che modifica l'atto elettorale del 1976 recante norme comuni che disciplinano le elezioni al Parlamento europeo. Tra l'altro, la nuova normativa introdurrà una soglia minima, compresa tra il 2 % e il 5 %, per le circoscrizioni che comprendono più di 35 seggi.

## Contesto

Le elezioni al Parlamento europeo sono disciplinate in larga misura da norme nazionali. Solo alcuni principi di base comuni sono stabiliti dall'[atto elettorale](#) del 1976 ([modificato](#) nel 2002). Tra questi figurano la rappresentanza proporzionale, un "periodo elettorale" comune, una soglia facoltativa non superiore al 5 % a livello nazionale e talune incompatibilità tra la carica di deputato al Parlamento europeo e altre cariche pubbliche negli Stati membri. La base giuridica per la riforma della legge elettorale dell'UE è sancita dall'[articolo 223](#) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che incarica il Parlamento di stabilire le disposizioni necessarie alle elezioni dell'UE.

## Proposta del Parlamento europeo relativa alla revisione dell'atto elettorale del 1976

L'11 novembre 2015 il Parlamento europeo ha approvato una [risoluzione](#) (comprendente una proposta) sulla base della [relazione](#) di iniziativa legislativa elaborata dalla commissione per gli affari costituzionali sulla [riforma](#) dell'atto elettorale del 1976. Il Parlamento europeo si è prefisso di rafforzare la dimensione democratica e transnazionale delle elezioni europee, proponendo una serie di modifiche quali la pari visibilità dei partiti politici europei e nazionali sulle schede elettorali; la creazione (previa decisione unanime del Consiglio) di una circoscrizione elettorale comune in cui i capilista siano i principali candidati alla carica di Presidente della Commissione; un termine comune di 12 settimane prima del voto per la costituzione delle liste elettorali e la nomina dei capilista; equilibrio di genere nelle liste elettorali, il diritto dei cittadini dell'UE che vivono al di fuori dell'Unione di votare alle elezioni europee e l'introduzione di una soglia obbligatoria, compresa tra il 3 % e il 5 %, per l'attribuzione dei seggi per le circoscrizioni, o gli Stati membri a circoscrizione unica, con più di 26 seggi al PE.

## Posizione del Consiglio

Dopo avere discusso la proposta del Parlamento durante cinque successive presidenze, il 7 giugno 2018 il Consiglio ha approvato all'unanimità un [progetto di decisione](#) sulla riforma della legge elettorale. Una delle proposte principali del Parlamento riguardanti la soglia è stata modificata ed è stata stabilita una soglia minima obbligatoria fra il 2 % e il 5 % per le circoscrizioni (compresi Stati membri a circoscrizione unica) con più di 35 seggi. Tale riforma dovrebbe essere attuata entro le elezioni europee del 2024. Il Consiglio non ha accettato la creazione di una circoscrizione elettorale comune o la procedura dei capilista come proposto dal Parlamento. Il progetto di proposta consente agli Stati membri l'uso di diversi metodi di votazione (per posta, elettronico, via Internet) e impone la protezione dei dati personali; penalizzazione del "doppio voto" mediante legge nazionale e rispetto di un termine di tre settimane per la presentazione delle liste. La possibilità per i cittadini dell'UE di votare da paesi terzi e la visibilità dei partiti politici europei sulle schede elettorali restano di competenza delle norme nazionali.

La commissione per gli affari costituzionali (AFCO) voterà sulla sua raccomandazione del 2 luglio, il che consentirà al Parlamento di dare la sua approvazione alla decisione del Consiglio durante la tornata di luglio 2018.

Raccomandazione sulla procedura di approvazione: [2015/0907\(APP\)](#); Commissione competente per il merito: AFCO; Relatori: Danuta Maria Hübner (PPE, Polonia) e Jo Leinen (S&D, Germania). Procedura legislativa ordinaria articolo (223 del TFUE): Il Parlamento presenta la sua proposta al Consiglio. Il Consiglio adotta una decisione deliberando all'unanimità, previa approvazione del Parlamento. Infine, l'atto entrerà in vigore dopo che gli Stati membri avranno approvato la proposta, conformemente alle rispettive norme costituzionali.

